



Linee di indirizzo per la co-progettazione e la gestione di un Centro Estivo, con funzioni educative e ricreative, a favore di minori frequentanti la scuola dell'Infanzia e Primaria. Periodo 2025-2027

Documento d'indirizzo per la co-progettazione di un centro estivo con un Ente del Terzo Settore

Scopo del documento

Scopo di questo documento è definire gli indirizzi, i criteri generali, i requisiti e le modalità di sviluppo della co-progettazione e gestione del Centro estivo, con funzioni educative e ricreative, a favore di minori frequentanti la scuola dell'Infanzia e Primaria, per il periodo 2025-2027

Inquadramento normativo

- L'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che:

“1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi. 2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.”

-L'art. 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131 ha rafforzato la valenza della norma appena citata:

“Stato, Regioni, Città metropolitane, Province, Comuni e Comunità montane favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà. In ogni caso, quando sono impiegate risorse pubbliche, si applica l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241.”

-L'art. 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 prevede che:

“1. In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona.

2. La co-programmazione è finalizzata all'individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili.



3. La co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione di cui comma 2.

4. Ai fini di cui al comma 3, l'individuazione degli enti del Terzo settore con cui attivare il partenariato avviene anche mediante forme di accreditamento nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa definizione, da parte della pubblica amministrazione procedente, degli obiettivi generali e specifici dell'intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso nonché dei criteri e delle modalità per l'individuazione degli enti partner.”

La nuova normativa rinforza la centralità della co-progettazione tra enti pubblici ed enti del terzo settore, richiedendo il rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento.

-Le indicazioni delle Linee guida ministeriali in materia di coprogettazione adottate con D.M.31 marzo 2021 n.72:

Le linee guida ministeriali sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore negli artt. 55 e 57 del D.Lgs n. 117/2017 (codice del terzo settore) in materia di coprogettazione contengono alcuni principi ed alcune indicazioni che si riepilogano sinteticamente:

- la co-progettazione diventa, dunque, metodologia ordinaria per l'attivazione di rapporti di collaborazione con Enti del Terzo Settore;
- la collaborazione fra enti pubblici ed ETS, in funzione “sussidiaria”, è attivabile tanto per la co-costruzione di progetti di intervento, ma anche di servizi. La norma, è bene precisarlo, esige che si tratti di “specifici progetti”;
- la disposizione dell’art. 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, al dichiarato fine di preservare o, comunque, di non limitare le prerogative di ogni singolo ente pubblico, non specifica le modalità ed i termini per la corretta indizione e svolgimento di procedimenti amministrativi di co-progettazione;
- ogni ente pubblico dunque, anche per rispettare i principi generali in materia di procedimento amministrativo, può e deve disciplinare le modalità ed i termini per la corretta indizione e svolgimento di procedimenti amministrativi di co-progettazione.

Le Linee guida indicano il contenuto minimo di un avviso pubblico di co-progettazione:

- finalità del procedimento;
- oggetto del procedimento;
- durata del partenariato;
- quadro progettuale ed economico di riferimento;
- requisiti di partecipazione e cause di esclusione, con particolare riguardo alla disciplina in materia di conflitti di interesse;
- fasi del procedimento e modalità di svolgimento;
- criteri di valutazione delle proposte, anche eventualmente finalizzate a sostenere – nel rispetto dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità – la continuità occupazionale del personale dipendente degli ETS;
- conclusione del procedimento.



Obiettivi strategici

Obiettivo strategico primario è la realizzazione di una co-progettazione per la gestione di un servizio di Centro estivo, con funzioni educative e ricreative, da svolgersi almeno per 4 settimane durante il periodo estivo di interruzione delle attività didattiche degli anni 2025-2027, destinate in via prioritaria ai residenti nel Comune di Tirano, frequentanti una scuola dell'infanzia o una scuola primaria.

I minori non residenti nel Comune di Tirano, potranno essere ammessi nel limite dei posti disponibili a seguito di soddisfacimento di tutte le richieste pervenute per i minori residenti a Tirano.

Il Centro estivo dovrà essere organizzato in due moduli distinti, destinati rispettivamente ai bambini della scuola dell'Infanzia e a quelli della scuola primaria, in considerazione dei diversi bisogni delle fasce di età coinvolte.

L'Amministrazione comunale di Tirano, con la presente procedura, intende selezionare un Ente del Terzo Settore per sviluppare una co-progettazione che dovrà perseguire i seguenti obiettivi generali:

- a) supportare le famiglie nei bisogni di conciliazione dei tempi di cura e lavoro durante alcune settimane estive di chiusura delle scuole;
- b) contrastare situazioni di povertà educativa, disagio sociale ed emarginazione, offrendo esperienze, proposte educative e di socializzazione qualificate che possano favorire l'arricchimento e la crescita personale dei minori;
- c) garantire alle famiglie lavoratrici un servizio pubblico di supporto che copra alcune settimane di chiusura delle scuole, a costi contenuti;
- d) promuovere la coesistenza e la valorizzazione delle differenze, garantendo l'accoglienza e l'attenzione ai minori con bisogni educativi speciali e incoraggiando lo sviluppo di progettualità sempre più personalizzate rispetto ai bisogni.

Le attività indicate corrispondono ad una parte delle attività di interesse generale che gli Enti del Terzo Settore possono esercitare ai sensi dell'art. 5 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Obiettivi operativi

L'Amministrazione comunale di Tirano intende selezionare un Ente del Terzo Settore (ETS) per la realizzazione dei seguenti obiettivi operativi:

- la realizzazione di un Centro Estivo per bambini frequentanti la scuola dell'infanzia e primaria (indicativamente di età compresa tra i 3 e gli 11 anni), prioritariamente residenti nel Comune di Tirano, presso le sedi scolastiche "G.B. Marinoni" e "Quadrifoglio";
- la copertura del servizio Centro Estivo per almeno 4 settimane nel periodo compreso tra fine giugno ed inizio agosto, per almeno 8 ore giornaliere (indicativamente 8.30-16.30);
- l'accoglienza e il supporto dei minori con bisogni educativi speciali attraverso lo sviluppo di progettualità personalizzate, condivise con le famiglie (disabili certificati ai sensi dell'art. 3 della L. 104/1992, minori con disturbi comportamentali, minori in situazione di fragilità socio/economica segnalati dai servizi sociali comunali);

Le attività specifiche verranno declinate e meglio dettagliate nell'ambito del processo di coprogettazione, approfittando dell'apporto che il soggetto selezionato sarà in grado di offrire in termini di conoscenza dei bisogni del target, di competenze tecniche e organizzativo-gestionali dei servizi e di capacità creative, ideative e progettuali degli interventi.



Impegni Ente Gestore

L'Ente gestore, che verrà selezionato, dovrà:

- realizzare il centro estivo per bambini frequentanti la scuola dell'infanzia e primaria (indicativamente di età compresa tra i 3 e gli 11 anni), prioritariamente residenti nel Comune di Tirano, presso gli spazi scolastici "G.B. Marinoni" e "Quadrifoglio" messi a disposizione a titolo gratuito dall'Amministrazione;
- garantire l'apertura per almeno 4 settimane nel periodo compreso tra fine giugno e inizio agosto;
- garantire l'apertura per almeno 8 ore consecutive giornaliere, indicativamente dalle 8.30 alle 16.30;
- garantire il servizio mensa: a tal fine l'Ente potrà avvalersi del concessionario del Servizio di Refezione scolastica per il Comune di Tirano, corrispondendo al medesimo il costo pasto previsto per il servizio, che per l'estate 2025, ammonta ad 5,604 + IVA (€ 5,83 IVATO);
- garantire un rapporto educativo operatore/bambino e un progetto di assistenza/educativo, condiviso con la famiglia, personalizzati per i minori con bisogni educativi speciali;
- raccogliere le iscrizioni;
- riscuotere e trattenere le quote poste a carico dell'utenza come successivamente definite;
- organizzare almeno una gita settimanale per i bambini;
- garantire la vigilanza e la pulizia quotidiana degli spazi concessi in uso e restituzione degli stessi nelle stesse condizioni in cui sono stati messi a disposizione;
- sollevare l'Amministrazione comunale e scolastica da ogni responsabilità e conseguenza derivante da infortuni e da responsabilità civile verso terzi, conseguenti all'effettuazione del servizio.

Co-progettazione

Procedimento selettivo – istruttoria pubblica

La scelta dell'Ente del Terzo Settore con cui avviare e realizzare la co-progettazione rispetterà i principi di pubblicità, trasparenza, imparzialità e parità di trattamento.

L'Ente del Terzo Settore con cui sviluppare la co-progettazione dovrà essere selezionato a seguito d'istruttoria pubblica secondo i seguenti criteri generali:

- (A) qualità della proposta progettuale presentata: max 50 punti;
- (B) costi delle attività proposte e/o servizi aggiuntivi: max 30 punti;
- (C) esperienza relativa alla gestione di centri estivi rivolti a minori frequentanti la scuola dell'Infanzia e Primaria: max punti 20;

Nell'ambito dei criteri generali, l'Area Servizi alla Persona curerà lo sviluppo dei criteri di selezione, nel rispetto delle indicazioni contenute nelle Linee guida ministeriali in materia di coprogettazione adottate con decreto ministeriale 31 marzo 2021 n.72;

La valutazione delle proposte pervenute avverrà a cura di un'apposita Commissione tecnica.

Requisiti di partecipazione



Possono partecipare gli Enti del Terzo Settore disciplinati dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, iscritti nel Registro nazionale unico del Terzo Settore.

Sarà considerata equivalente l'iscrizione ai registri provinciali e regionali relativi alla normativa di settore.

Fra gli Enti del Terzo Settore ammessi, rientrano le cooperative sociali e i loro consorzi, disciplinati dalla legge 8 novembre 1991, n. 381.

L'Ente del Terzo Settore deve svolgere la propria attività in uno dei campi indicati dall'art.5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il requisito sarà comprovato producendo lo statuto o gli atti fondamentali da cui risulti che l'ente opera nei campi di azione richiesti.

L'Ente del Terzo Settore deve essere in possesso anche dei seguenti requisiti di carattere generale:

- requisiti di onorabilità e moralità analoghi a quelli previsti dagli art. 94 e 95 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

- tutto il personale impiegato nelle attività ricreative estive non deve aver riportato condanne /aver patteggiato con riferimento alla L. 38/2006 e con riferimento ai reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquiesse 609-undecies del Codice penale;

Nel caso in cui l'Ente del Terzo Settore intenda partecipare in raggruppamento o con una forma di partenariato, ogni ente deve possedere i requisiti generali richiesti.

Questa disposizione si applica anche nel caso in cui la forma con la quale l' Ente del Terzo Settore intenda partecipare sia il consorzio.

Sono esclusi dal novero dei soggetti che possono essere coinvolti in questo percorso di coprogettazione le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165; le formazioni e associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro; gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dagli enti di cui ai precedenti punti.

Fasi del procedimento

Nel rispetto delle indicazioni contenute nel decreto ministeriale 31 marzo 2021 n.72 le fasi del procedimento di co-progettazione sono le seguenti:

a. Prima fase:

- Avvio del procedimento con atto del Responsabile della P.A.;
- Pubblicazione dell'avviso e dei relativi allegati;
- Valutazione e ammissione della proposta

b. Seconda fase:

- Svolgimento delle sessioni di co-progettazione;
- Conclusione della procedura ad evidenza pubblica;

c. Terza fase:

- Sottoscrizione della convenzione .



La responsabilità del procedimento è attribuita all'Area Servizi alla Persona, ai sensi e per gli effetti previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Concluse le operazioni di selezione del soggetto con cui sviluppare la co-progettazione, sarà avviata la fase vera e propria di co-progettazione.

Prendendo a riferimento il progetto selezionato, in una seconda fase, sarà avviata la valutazione e discussione critica, anche con lo scopo di definire eventuali variazioni ed integrazioni coerenti con i programmi del Comune di Tirano;

Saranno quindi definiti il progetto di intervento definitivo e gli aspetti esecutivi, nel rispetto delle risorse messe a disposizione dal Comune di Tirano.

Le attività dei tavoli di co-progettazione saranno riportate in uno o più verbali.

Risorse

Risorse finanziarie

L'Amministrazione comunale metterà a disposizione risorse economiche per un totale di € 25.000,00 annue, corrispondente a complessivi € 75.000,00 per tutta la durata della convenzione, quali contributi espressamente destinati ad Enti del Terzo Settore per l'attuazione di tutte le attività definite con la presente co-progettazione, compresa l'assistenza socio-educativa a favore dei bambini disabili.

Alla luce dell'esperienza maturata con la realizzazione dei centri estivi negli anni passati, queste risorse dovrebbero consentire complessivamente l'accoglienza di circa 40 bambini a settimana e l'assistenza ad personam per 5 minori disabili gravi (L. 104 Art. 3 comma 3), residenti a Tirano, per 2 settimane di frequenza. La frequenza ulteriore o di minori disabili gravi non residenti potrà essere accordata alle famiglie concordando con loro l'eventuale presenza di educatore con spesa a carico della famiglia stessa. Tenuto conto del principio della ricomposizione delle risorse pubbliche finalizzate alla frequenza di centri estivi, le famiglie dei minori disabili gravi (Legge 104 art.3 comma 3)residenti, per poter accedere alla contribuzione di che trattasi, dovranno dichiarare con apposito atto scritto al gestore di aver presentato regolare domanda della misura B2 finanziata con apposito bando dal competente Ufficio di Piano di Tirano e non essere stati ammessi, o di non aver presentato la domanda per mancanza dei requisiti previsti dal bando e comunque di non disporre di apposite risorse riconosciute a tal fine da altri Enti.

In considerazione della natura compensativa e non corrispettiva del contributo, l'importo sopra riportato viene erogato alle condizioni e con le modalità stabilite dalla convenzione solo a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute, rendicontate e documentate dall'ETS e rientranti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nelle seguenti voci di costo:

- spese per il personale
- spese servizio mensa
- spese assicurative
- spese per il coordinamento e gestione complessiva del progetto
- spese di gestione (es. pulizia locali),
- materiali di consumo.

Le risorse comunali messe a disposizione verranno finanziate per la maggior parte con fondi di bilancio, ma anche con fondi erogati dal Dipartimento delle Politiche per la Famiglia destinati al



potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività a favore dei minorenni.

Risorse immobiliari

Per la realizzazione dell'azione, il Comune di Tirano metterà a disposizione, in accordo con il Dirigente scolastico, i locali individuati in sede di coprogettazione nei due plessi scolastici "G.B. Marinoni" e "Quadrifoglio" (scuola primaria e scuola dell'infanzia) nelle settimane di attivazione del progetto.

Sebbene le Linee guida ministeriali in materia di co-progettazione prevedano che sia ricostruito il valore d'uso del bene, per questa specifica procedura non appare significativo determinarlo in quanto gli immobili verranno concessi solo per un breve periodo dell'anno e quindi non ad uso esclusivo.

Nell'ambito della definizione della co-progettazione, la risorsa immobiliare sarà comunque messa a disposizione gratuitamente, senza oneri, salve eventuali migliorie a carico del soggetto, ivi compreso eventuali arredi e attrezzature aggiuntive.

Altre risorse

Le famiglie iscritte comparteciperanno ai costi del servizio versando una quota di iscrizione definita come segue:

minori residenti nel Comune di Tirano – quota settimanale comprensiva di mensa non superiore ad € 110,00;

eventuali fratelli di minori iscritti residenti nel Comune di Tirano - quota settimanale comprensiva di mensa non superiore ad € 90,00;

minori non residenti nel Comune di Tirano – quota settimanale comprensiva di mensa non superiore ad € 180,00;

che verrà trattenuta dall'ETS.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di modificare le quote di iscrizione al Centro Estivo a seguito di coprogettazione e nell'intero periodo di durata della Convenzione.

Il Comune di Tirano rimborserà le spese effettivamente sostenute per l'attuazione del progetto, al netto delle entrate da compartecipazione trattenute, fino ad un massimo di € 25.000,00 all'anno, per un importo complessivo sul periodo 2025-2027 di € 75.000,00.

In aderenza al principio di collaborazione sussidiaria posto a fondamento della coprogettazione, per la realizzazione delle finalità e degli obiettivi degli interventi, l'Ente del Terzo Settore metterà a disposizione proprie risorse (strumentali/umane/finanziarie), come individuate nella proposta progettuale.

Trattamento dei dati personali

Trattamenti dei dati degli Enti del Terzo Settore

Ai sensi e per gli effetti dell'art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 la richiesta e il trattamento dei dati dei partecipanti sono finalizzate allo svolgimento delle attività di selezione e coprogettazione.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;



La conseguenza di un eventuale rifiuto consiste nell'esclusione dalla partecipazione alla procedura selettiva e nell'impossibilità di eseguire validamente la convenzione.

I soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati sono:

- il personale comunale implicato nel procedimento;
- gli eventuali partecipanti alla procedura selettiva;
- ogni altro soggetto interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241;
- altre amministrazioni pubbliche per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni rese e per ogni controllo previsto dalla legislazione vigente.

I diritti dell'interessato sono quelli previsti dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e dal Regolamento (UE) 2016/679.

Il Titolare del trattamento è il Comune di Tirano nella persona del Sindaco pro tempore.

Soggetti selezionati - trattamento dei dati

Ai sensi dell'art. 4 – punto 1 del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali (d'ora in avanti Regolamento), si intende per dato personale: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica, identificata o identificabile. Si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, indirettamente o indirettamente, con particolare riferimento ad un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo on line o ad uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

In base al predetto art. 4 – punto 7 - del Regolamento, il Titolare del Trattamento è la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica il servizio o altro organismo che singolarmente o insieme ad altri determina le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali.

A questo riguardo il Soggetto Attuatore dispone e gestisce in forma autonoma e sotto la propria responsabilità, la tecnologia, gli strumenti, le risorse e l'organizzazione, senza possibilità da parte del Comune di interferire direttamente sull'organizzazione interna e sulle finalità perseguite, che restano totalmente in capo a tale soggetto, il quale assume quindi la qualità di titolare del trattamento dei dati personali con autonomi poteri decisionali nell'esercizio delle proprie ed esclusive funzioni e in ragione della posizione rivestita adotta tutte le misure, tecniche e organizzative, per la protezione dei dati personali.

Per la parte di propria ed esclusiva competenza anche con riguardo alle funzioni amministrative contabili e di rendicontazione, il Comune di Tirano assume la qualità di distinto e autonomo Titolare del trattamento dei dati, osservando i principi e le disposizioni del Regolamento.

Le Parti, in osservanza al principio di proporzionalità ed in relazione agli obblighi derivanti dalla posizione rivestita, si scambiano esclusivamente i dati indispensabili per l'applicazione della convenzione.

Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si rimanda al Regolamento e alle disposizioni applicabili in materia, compresi il d.lgs. n. 196/2003 e i provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.